

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n.) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Compensi per produttività

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance autonomamente adottato dal Consiglio regionale e a regime dal 2014, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2015 e costituiti in attuazione della lr 53/2012.

1.4 Decurtazione delle risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 per l'anno 2015 e in particolare per effetto del venir meno delle norme volte a garantire l'invarianza per gli anni 2011-2014 dell'importo medio pro-capite del trattamento accessorio del personale il fondo sarà determinato a consuntivo con la sola decurtazione prevista dall'ultimo periodo del citato articolo, senza operare la decurtazione prevista dal punto 1.4 dell'allegato A alla deliberazione n. 32 del 20 maggio 2015, fermo restando il finanziamento con risorse del bilancio consiliare dell'emolumento sostitutivo previsto dall'articolo 53, comma 6, della lr 53/2012.

1.5 Indennità di particolare responsabilità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente ccdd

Le particolari responsabilità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente contratto collettivo decentrato integrativo sono da individuarsi nelle seguenti e da compensare nella misura annua lorda di euro 2.500,00, qualora attribuite a personale di categoria C:

- addetto al Servizio di prevenzione e protezione;
- addetto al coordinamento tecnico-operativo del Centro stampa.

1.6 Progressioni orizzontali

Stante la scadenza dal 1° gennaio 2015 della disposizione di contenimento della finanza pubblica di cui all'articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010 si demanda alla delegazione trattante l'esame con le organizzazioni sindacali di un accordo per l'individuazione, nei limiti delle risorse decentrate destinate a tale finalità, dei criteri per la distribuzione delle posizioni di progressioni orizzontali per la valorizzazione dell'accumulo di specifici accrescimenti professionali del personale da valutare sulla base delle risultanze del sistema di valutazione e dell'esperienza professionale.